



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

### IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda del Sig. PODARELU IONUT COSMIN cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del seguente titolo di studio: Certificato di qualifica professionale di “MECCANICO AUTO” conseguito nel 2015 presso “AC. SCOALA DE MEDERII SERBAN SRL” con sede a Bucarest. La scuola è immatricolata con il n. 40/2749/03/2013 nel Registro Nazionale dei gestori per la formazione professionali degli adulti- Ministero del Lavoro della Famiglia, Solidarietà Sociale e Persone Anziane – Ministero d’Istruzione Pubblica e della Ricerca Scientifica, per l’esercizio in Italia dell’attività di “Responsabile Tecnico” presso una impresa di autoriparazione di cui all’art. 1 comma 3 lettera a) mecatronica (meccanica-motoristica, elettrauto) della legge n. 122/1992;



VALUTATO che il Supplemento descrittivo del certificato specifica il periodo di formazione di 720 ore e le competenze professionali ottenute: guasto diagnosi, manutenzione e riparazione dei meccanismi del motore, riparazione dei freni, del sistema di sterzo,

VISTA la risposta dell'Autorità competente rumena tramite Internal Market System Information – IMI n. 60599 che certifica l'autenticità del documento, e che il richiedente ha acquisito la qualifica di auto meccanico e può esercitare la professione di “auto mechanic”;

ACQUISITO altresì, tramite IMI che in Romania i corsi di formazione professionale finalizzati con i certificati riconosciuti a livello nazionale di qualificazione professionale, sono accreditati dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Istruzione e sono regolati dal decreto governativo n. 129/2000 e che la professione in Romania non è regolamentata, e che il livello di qualificazione del certificato di qualifica professionale rilasciato è di livello (a) punto (i), cioè attestato di competenza rilasciato sulla base di una formazione non facente parte di un certificato di diploma ;

VISTA l'esperienza lavorativa in veste di titolare di impresa dal 15 aprile 2016 con attività di meccanica-motoristica;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 27 giugno 2017, con parere conforme del rappresentante categoria Confartigianato, ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo all'esercizio dell'attività di “Responsabile Tecnico” in imprese di Autoriparazione - legge 5 febbraio 1992 n. 122 e s.m.i. art.1 comma 3 lettera A), mecatronica, subordinato al superamento di una misura compensativa, (di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 2006), e s.m.i, necessaria in quanto la professione regolamentata in Italia include una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro d'origine e la formazione richiesta riguarda “*materie sostanzialmente diverse*” da quelle oggetto della formazione del richiedente (art. 22, comma 1, lett. c del d.lgs. 206/2007) cioè *materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della*



*professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dall'interessato;*

VISTO che nello specifico la formazione professionale posseduta e documentata non include anche insegnamenti riferiti alla parte elettronica dell'auto, parte invece ricompresa nell'attività di Meccatronica che il richiedente intende esercitare in Italia.

TENUTO anche conto che si è riscontrata anche carenza nella formazione per la parte meccanica: il percorso formativo dell'interessato, in termini di durata, è molto diverso da quello previsto dalla normativa italiana di settore che, a fronte di un corso regionale teorico-pratico di qualificazione (cui può essere paragonato il titolo rumeno dal momento che non si tratta di un titolo di scuola secondaria superiore) pone come requisito anche l'aver esercitato l'attività per almeno un anno (art. 7, comma 1, lett. c) della legge n. 122/1992).

VISTA la formazione professionale rumena di "Meccanico Auto", si ritiene di poter scorporare dalla misura compensativa, altrimenti necessaria, la parte riferita alla meccanica in considerazione dell'esperienza professionale maturata in Italia in qualità di titolare dell'impresa, con responsabile tecnico per la parte meccanica.

VALUTATO di individuare, in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la misura compensativa viene individuata in una prova attitudinale sulle seguenti materie di cui al Decreto Direttoriale 12 febbraio 2016 recante *Regolamento in applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento delle qualifiche professionali: attività di autoriparazione – sezione meccatronica (elettronica, mista, elettrica);*

CONSIDERATO INFINE che la Conferenza ha espresso parere non favorevole per la lettera C) gommista, in quanto il titolo di formazione professionale rumena non è riferito a questa attività;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. , 0273554 del 4 luglio 2017, ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che il riconoscimento è subordinato al superamento



di misure compensative per la lettera A) meccatronica, mentre per la lettera C) gommista viene espresso parere negativo;

VERIFICATO che il richiedente, in data 13 luglio 2017 ha prodotto la controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, sull'attività di riparazione e sostituzione di pneumatici;

CONSIDERANDO in relazione a detta controdeduzione che l'esperienza maturata in Italia nel settore di gommista non può colmare l'assenza di formazione specifica nel settore gommista, il Ministero conferma il parere della Conferenza dei servizi;

## DECRETA

### Art. 1

1. Al Sig. PODARELU IONUT COSMIN cittadino rumeno, nato a Tirgu (Romania) il 31 Maggio 1981 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività Responsabile Tecnico in imprese di Autoriparazione - legge 5 febbraio 1992 n. 122 e s.m.i. art.1 comma 3; lettera A), meccatronica, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, da svolgersi presso la Regione Piemonte (di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 2006), in quanto la formazione scolastica, é carente di materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse dalla normativa italiana;
2. La misura compensativa consiste in una prova attitudinale di cui all'allegato "A" al presente decreto presso la Regione Piemonte;



## Art.2

1. Al Signor Podarelu Ionet Cosmin, non è riconosciuto il titolo per l'esercizio in Italia dell'attività di gommista in imprese che svolgono attività di gommista di cui per le ragioni di cui al quart'ultimo visto;

## Art.3

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n.69.
2. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione di cui al comma 2.

Roma, 24 luglio 2017

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Mario Fiorentino)



## Allegato A

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte della S.V., di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

### **SEZIONE MECCATRONICA**

#### **Parte elettronica**

- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione e messa a punto centralina elettronica motori benzina;
- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione dei sistemi di iniezione dei motori a benzina e dei motori diesel, nei loro vari componenti (centralina, pompa carburante, iniettori, sensori, ecc.);
- controllo e riparazione dei sistemi elettronici di regolazione dell'autotelaio (abs, esp, asr, ecc.);
- revisione ed equilibratura turbocompressori con waste-gate o a geometria variabile;
- strumenti di diagnostica e controllo;
- installazione computer di bordo, sistemi di navigazione satellitare;
- installazione impianti climatizzazione
- controllo e sostituzione dei cambi semiautomatici robotizzati e sequenziali;

#### **Parte mista**

- installazione impianto gpl;
- controllo, riparazione o sostituzione dei differenziali o dei sistemi a trazione integrale
- controllo e sostituzione dei cambi automatici;

#### **Parte elettrica**

- messa a punto dell'accensione;
- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione;
- installazione antifurto;
- installazione autoradio;
- sostituzione batteria;
- allineamento proiettori.
- apparato elettrico degli autoveicoli (riparazione e rifacimento);
- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione;



Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico della S.V., a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione Piemonte presso una struttura da essa individuata. La S.V. per essere ammesso a sostenere la prova, deve presentare apposita domanda alla Regione Piemonte;

La Regione ammette la S.V. a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. La S.V. si deve presentare alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La Prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura competente, la quale rilascia alla richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne dà comunicazione a questo Ministero. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire alla S.V., secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).